

OGGETTO: chiarimenti in materia di qualificazione professionale dei Praticanti Avvocati e relativa contribuzione previdenziale.

Su richiesta di alcuni iscritti, questo Consiglio ha posto il quesito in oggetto alla competente Direzione INPS di Torino, e ne ha avuto i seguenti chiarimenti (in sintesi).

I°) **Praticanti abilitati al patrocinio.**

- a) I praticanti abilitati hanno facoltà di iscriversi alla Cassa Forense, secondo la previsione della L. 570/80.
- b) Coloro che non ritengano di iscriversi alla Cassa Forense hanno facoltà di iscriversi alla **Gestione Separata INPS** per i **lavoratori autonomi**, ed emettono fattura per i compensi professionali percepiti, sui quali corrispondono contributi previdenziali nella misura del **18%**, con diritto di rivalsa verso i clienti imprese (non verso i clienti non imprenditori) nella misura del **4%**.
- c) Attualmente la legge nega la ricongiunzione dei periodi di attività svolta in regime previdenziale di Gestione Separata con successivi periodi di attività sotto altre gestioni. Non è neppure previsto il rimborso dei contributi versati.
- d) Attualmente la legge prevede la facoltà dell'avvocato di retrodatare la propria iscrizione alla Cassa Forense al momento del conseguimento dell'abilitazione al patrocinio come praticante, pagando integralmente i contributi dovuti (quindi senza considerare i contributi già eventualmente versati alla Gestione Separata INPS). Da tale data decorre il triennio di riduzione della mi-

sura minima del contributo soggettivo (di cui possono beneficiare i praticanti infratrentenni e gli avvocati infratrentacinquenni).

- e) Al momento del pensionamento, è (attualmente) prevista in favore dei contribuenti in regime di Gestione Separata INPS la liquidazione di un'integrazione di pensione, calcolata con sistema contributivo, a carico di detta Gestione Separata, in aggiunta alla pensione maturata a carico della Cassa Forense o di altro ente.

II°) **Praticanti non abilitati al patrocinio.**

- a) Il rapporto del *dominus* con il praticante semplice non è ritenuto inquadrabile come rapporto di lavoro a tempo determinato "a progetto".
- b) In assenza di espressa normativa, la soluzione che riscuote i maggiori consensi è quella che prevede l'attribuzione al praticante semplice di una "**borsa di studio**", deducibile dall'imponibile IRPEF (e che deve essere dichiarata tra i redditi del praticante percettore).
- c) Detta "borsa di studio" è esente da contributi INPS (o di altro ente).
- d) E' consigliabile che la cit. "borsa di studio" sia attribuita con scrittura avente data certa.

Il Consiglio raccomanda ai praticanti di valutare attentamente l'opportunità e la convenienza di iscriversi alla Cassa Forense, sia per gli effetti sull'anzianità pensionistica, sia per le prestazioni anche assistenziali che la Cassa garantisce.